

COLLANA DI MONOGRAFIE

VETERINARIA
RIVISTA DI
SANTA PUBBLICA
VETERINARIA ITALIANA



Il canile sanitario, procedure e protocolli

30

*Filomena Iannino, Fabio Bellucci, Annalisa Lombardini,
Elisabetta Finocchi Mahne, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci,
Greta Berteselli, Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Nicola D'Alterio*

Il canile sanitario, procedure e protocolli

Filomena Iannino, Fabio Bellucci, Annalisa Lombardini,
Elisabetta Finocchi Mahne, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli,
Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Nicola D'Alterio



Jan Havicksz. Steen
(Leida, 1626 c. - Leida, febbraio 1679)
The merry family, L'allegria famiglia, 1668
Olio su tela, cm 141 × 110,5
Rijksmuseum, Amsterdam

Questa famiglia turbolenta sta facendo molto chiasso: il padre canta a squarciagola mentre alza un bicchiere; la madre e la nonna chiacchierano tra loro; i bambini suonano uno strumento a fiato e fingono di fumare una pipa. Il biglietto appeso alla mensola del caminetto recita la morale della storia: "Come canta il vecchio, così canterà il giovane". Come si comporteranno i bambini se i loro genitori danno un cattivo esempio?

Si ringrazia il Rijksmuseum di Amsterdam per l'immagine di copertina.
www.rijksmuseum.nl



Questa rivista
è nata nel 1950 con il
nome di Croce Azzurra.
Dal 1954 si chiamerà
Veterinaria Italiana.

Comitato direttivo

Silvio Borrello, Nicola D'Alterio, Antonia Ricci

Direttore responsabile

Giovanni Savini

Segreteria di redazione

Monica Bucciarelli, Laura Ambrogi

Amministrazione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Campo Boario, 64100 Teramo, Italia

Progetto grafico e impaginazione

Paola Di Giuseppe

www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt

Il canile sanitario, procedure e protocolli/
Filomena Iannino¹, Fabio Bellucci², Annalisa Lombardini³,
Elisabetta Finocchi Mahne², Enzo Ruggieri¹,
Stefania Salucci¹, Greta Berteselli⁴, Cristina Rapagnà⁵,
Maria Luisa Danzetta¹, Nicola D'Alterio¹ - [Teramo]:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ©2022.
52 pp. (Collana di Monografie; 30).

¹Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise
"G. Caporale"

²Ministero della Salute

³Regione Emilia-Romagna

⁴Libero Professionista

⁵EFSA

*fiannino@izs.it

ISBN 9788893650229

IZS /
ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

T E R A M O

Campo Boario, 64100 TERAMO, Italia
telefono +39 0861 3321, fax +39 0861 332251 - www.izs.it

Prefazione

Il presente manuale fa seguito a "Il canile rifugio, procedure e protocolli" pubblicato su Veterinaria Italiana nel 2020 e ne ripropone l'impostazione. La finalità di questo lavoro è di dare indicazioni circa l'elaborazione di procedure che consentano una corretta organizzazione e gestione della struttura in un'ottica di assoluta trasparenza ed efficienza. La qualità dell'accoglienza dei cani nei canili sanitari è fondamentale anche al fine di ridurre il trauma della cattura e del cambio di luogo di vita e di avviare o ripristinare una buona relazione uomo/animale.

Introduzione	7
Scopo del manuale	9
Parte I Gestione della struttura	
Requisiti strutturali	10
Gestione documenti e archiviazione	12
Piano di emergenza e di evacuazione	13
Gestione rifiuti	14
Controllo animali infestanti	16
Sicurezza	17
Formazione del personale	19
Controllo accessi	19
Parte II Aspetti sanitari	
Gestione dei nuovi ingressi	22
Gestione sanitaria	23
Benessere: attività psicofisiche e valutazione	27
Alimentazione	28
Adozioni e affidi	30
Eutanasia	32
Rinuncia di proprietà del cane	33
Parte III Normativa	
Normativa regionale	37
Normativa nazionale	47
Normativa europea	48
Parte IV Bibliografia	
Bibliografia	51

Introduzione

In Italia la lotta al randagismo e la tutela degli animali sono principi cardine definiti dalla Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 che ha rappresentato un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita. La L.Q. 281/91 prevede l'esplicito divieto di soppressione dei cani randagi vaganti quale misura di controllo del randagismo e il loro impiego nella sperimentazione.

Nelle leggi regionali di attuazione della L.Q. 281/91 si distinguono principalmente due tipologie di canili, denominate canile sanitario e canile rifugio.

Per i canili rifugio si rimanda al manuale "il canile rifugio: procedure e protocolli".

Nel presente manuale saranno descritti i criteri strutturali e i protocolli operativi dei canili sanitari.

Il canile sanitario è una struttura di ricovero di prima accoglienza gestita dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Al canile sanitario affluiscono solitamente i cani rinvenuti vaganti, cani i cui proprietari hanno rinunciato alla proprietà, e cani sottoposti a provvedimenti speciali dell'autorità competente (p.e. ritenuti pericolosi, affetti da sintomatologia riferibile a malattie infettive denunciabili). Il ricovero, nella maggior parte dei casi, è disposto dal sindaco.

I canili sanitari sono quindi presidi sanitari e di prevenzione.

Le funzioni principali dei canili sanitari, previste nelle norme regionali di applicazione della L.Q. 281/91 sono:

- il soccorso;
- l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina se non già fatta;
- il controllo delle nascite secondo le indicazioni regionali;
- i trattamenti profilattici previsti dalle norme nazionali e regionali;

- la somministrazione delle terapie che si rendano necessarie e l'esecuzione di eventuali esami diagnostici;
- l'isolamento sanitario;
- l'accudimento e l'ideale sistemazione per tutti i cani ospitati.

Le autorità sanitarie locali che presiedono al canile sanitario dovrebbero operare in considerazione dell'obiettivo principale della lotta al randagismo che è quello di non avere cani vaganti sul territorio.

Per ottenere ciò è essenziale:

- diffondere la cultura del possesso responsabile degli animali attraverso la corretta formazione dei proprietari;
- aumentare l'identificazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;
- sterilizzare i cani rinvenuti vaganti;
- promuovere la sterilizzazione dei cani di proprietà.

Si ricorda che tra le cause più importanti del sovraffollamento dei canili vi è il recupero sul territorio di animali vaganti non identificati per i quali non risulta possibile il rintraccio dei proprietari e l'abbandono di cucciolate indesiderate.

La normativa vigente stabilisce i requisiti minimi che ogni struttura che ospita animali deve possedere. Il ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) rappresenta un sistema efficace per il miglioramento continuo della qualità nel lungo periodo.

Nel canile, in quanto struttura residenziale, gli ospiti rappresentano la componente di maggior rilievo, oggetto di tutela in tutte le attività e nell'intera organizzazione e pertanto, l'applicazione della normativa deve essere considerata solo il primo passo di un percorso di qualità.

Scopo del Manuale

La finalità di questo manuale è quella di essere una guida facilmente consultabile per gli operatori del settore a qualsiasi livello di responsabilità e per coloro che si accingono alla costruzione o al risanamento di canili con la prerogativa di ottimizzare la gestione delle strutture attraverso un percorso di qualità.

Poiché ogni canile ha peculiarità diverse che riguardano collocazione, grandezza, situazione epidemiologica del luogo, ecc., devono essere elaborate specifiche procedure per ogni struttura. Le indicazioni fornite nel presente manuale dovranno essere adattate e integrate alle singole realtà. Tutti i protocolli devono essere sviluppati e dettagliati con chiarezza al fine di ottenere e mantenere standard elevati di gestione del benessere animale e condizioni ottimali di lavoro.

Nell'elaborazione dei suddetti protocolli si devono considerare i seguenti punti:

- creare un ambiente idoneo dal punto di vista sanitario pur nel rispetto delle esigenze etologiche degli animali;
- creare un ambiente accogliente e sicuro dal punto di vista sanitario anche al fine di incrementare le adozioni e gli affidi diretti al canile;
- creare un ambiente salubre nel quale si eserciti una adeguata prevenzione e gestione sanitaria;
- creare un ambiente sicuro per gli operatori;
- stabilire il percorso che porti il canile alla certificazione da parte di un ente terzo indipendente.

Parte I
Gestione della struttura

Requisiti strutturali

I requisiti previsti dalle norme costituiscono la base per la realizzazione di un canile sanitario che rispetti la nuova visione del rapporto uomo/animale e che rappresenti un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

I canili sono classificati dal D.M. 5 Settembre 1994 "industrie insalubri di I classe" in quanto produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi, pertanto le strutture di nuova costruzione devono essere collocate lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali. Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria ecc.) prevedono che queste strutture siano circondate da fasce di verde. È auspicabile comunque che i canili siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi, in modo da creare ampi spazi di ombra e integrarli visivamente all'ambiente circostante, creando contemporaneamente un valido isolamento acustico.

Nella progettazione dei canili di nuova costruzione deve essere considerato con attenzione il raggiungimento di una buona ventilazione ottenuta con accorgimenti strutturali o grazie ad una ben studiata collocazione dell'intera struttura. Ciò migliora la situazione igienico-sanitaria, allontanando i cattivi odori, mitigando le alte temperature e contribuendo a rendere più gradevole l'ambiente per gli animali e gli operatori. Altrettanto importante è l'orientamento della struttura che dovrebbe essere rivolto a sud e nelle regioni più calde a sud-est.

Nel canile sanitario oltre ai box e alle aree recintate dovrebbero essere previsti almeno i seguenti locali:

- un locale adibito ad ufficio;
- un ambulatorio veterinario autorizzato dotato di attrezzatura diagnostica;
- una sala chirurgica;
- un locale infermeria, adeguatamente attrezzato con gabbie di degenza, per la custodia dei cani feriti o in degenza dopo la sterilizzazione;

- un locale di deposito farmaci o attrezzatura sanitaria non accessibile a personale non autorizzato;
- una sala lavaggio e disinfestazione;
- un magazzino per il cibo;
- un magazzino attrezzi;
- un adeguato impianto frigorifero per la custodia temporanea degli animali morti;
- uno spogliatoio per gli operatori;
- servizi igienici;
- una sala toelettatura.

Oltre a quanto già previsto dalle singole leggi regionali, al cui capitolo si rimanda per eventuali approfondimenti, è assolutamente necessario tenere in opportuna considerazione una razionale disposizione delle singole strutture, dei locali e delle relative attrezzature come indicato di seguito:

- Gli spazi destinati al ricovero dei cani siano adeguati alle loro esigenze fisiche ed etologiche. Le esigenze di spazio variano secondo la mole e l'indole dei cani e, pertanto, non è possibile riferire misure ottimali valide in ogni situazione. Al solo scopo di dare un'indicazione, si ricorda che la Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013 della regione Emilia-Romagna dispone che box individuali, con area di sgambamento aggiuntiva, abbiano dimensione minima di 9mq, misura che si avvicina maggiormente alle esigenze di spazio degli animali rispetto a quelle previste da numerose leggi regionali.
- Siano presenti aree o locali che mantengano temperature adeguate per cani con esigenze particolari (per. es. non al di sotto dei 15° gradi per cuccioli e cani di taglia piccola e a pelo raso).
- Il reparto destinato ai soggetti problematici sia collocato in un'area distante dall'ingresso, lontano da fonti di stress. Cespugli e piante basse possono essere utili al cane timoroso o ansioso per sentirsi più al sicuro.

- I box destinati ai cani pericolosi siano contigui, separati da doppie porte (a ghigliottina) azionabili dall'esterno in modo che gli operatori possano trasferire i cani da un box all'altro durante le pulizie, lavorando in sicurezza.
- Le aree pavimentate siano costruite in materiale lavabile, disinfettabile, non sdruciolevole e lievemente pendenti (la pendenza non deve superare il 3%) in modo da permettere il rapido allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio presso i canali di scolo. È da sconsigliare l'uso di piastrelle in quanto possono rompersi per urti meccanici o possono scollarsi con la pressione dell'idropulitrice. Una buona soluzione può essere rappresentata da cemento trattato con resine speciali anche colorate (gradevoli alla vista), resistenti in ambienti esterni e che proteggono il cemento evitando la formazione di buche.
- Gli spigoli e gli angoli siano arrotondati in modo da evitare il ferimento dei cani e degli operatori nonché gli accumuli di sporco.
- Tutti i locali di servizio (cucine, ambulatori, ecc.) e i box chiusi siano protetti da zanzariere a maglie fitte che impediscano l'ingresso di zanzare e flebotomi.
- Tutte le parti erbose siano mantenute costantemente rasate al fine di evitare che diventino ricettacolo di parassiti quali zecche.
- Siano evitati gli accatastamenti di materiali di qualsiasi natura al fine di contenere la riproduzione di alcuni insetti tra cui i flebotomi.
- Le porte di accesso ai box abbiano requisiti di robustezza e facilità di apertura e chiusura da parte degli operatori ma non dei cani.
- I cancelli di accesso ai box abbiano la parte inferiore in materiale resistente agli urti e quella superiore in rete elettrosaldata con maglie sufficientemente fitte da impedire ai cani di infilare gli arti o il muso.
- Le reti di recinzione sovrastino un muretto di cemento o laterizi. Tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie.
- I box siano forniti di cucce in materiale lavabile e disinfettabile. È auspicabile che le cucce abbiano una parete o il tetto smontabile in modo da rendere agevole la pulizia. In aggiunta a ciò, l'esperienza di campo indica che sono da preferirsi quelle a tettuccio piano, quindi fruibili dal cane, rispetto a quelle a tettuccio spiovente.
- Siano previsti dei sistemi di abbeverata automatica o, in alternativa, ci siano delle procedure per garantire il costante rifornimento di acqua pulita.
- L'area dedicata alle attività mediche sia suddivisa in ambulatorio, sala chirurgica e area di degenza.
- L'ambulatorio e la sala chirurgica abbiano pareti lisce, lavabili e impermeabili fino ad altezza 2 m. e lavandino azionabile preferibilmente a pedale.
- Sia previsto, laddove possibile, un locale da dedicare alla preparazione chirurgica dell'animale e delle attrezzature necessarie per l'intervento. In alternativa può essere prevista un'area all'interno della sale da dedicare esclusivamente a detta attività.
- Siano presenti armadi a destinazione al deposito della strumentazione e dei farmaci d'uso.
- L'ambulatorio e la sala chirurgica siano attrezzati con adeguata strumentazione per l'attività chirurgica e clinica (vedi paragrafo "Gestione ambulatorio e sala chirurgica").
- Nell'ambulatorio sia affisso il nome del direttore sanitario.
- Nell'ambulatorio e nella sala chirurgica siano prontamente disponibili, anche mediante affissione, le procedure perioperatorie e postoperatorie di cui al paragrafo "Gestione ambulatorio e sala chirurgica".

Gestione documenti e archiviazione

Presso il canile devono essere conservati i seguenti documenti o le relative copie:

- organigramma e funzionigramma con l'identificazione del personale organico ed eventualmente dei volontari, laddove prevista la loro presenza;
- registro giornaliero degli operatori volontari presenti laddove è consentita la loro frequentazione della struttura;
- eventuali convenzioni;
- atto di incarico del direttore sanitario laddove previsto;
- registro di carico/scarico dei cani (anche informatizzato);
- registro farmaci;
- registro rifiuti speciali;
- documento informativo sulla procedura di adozione e affidamento;
- documento di valutazione del rischio per gli operatori;
- certificazioni di conformità degli impianti;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate;
- regolamento della struttura con annessi protocolli (sanitario, gestionale, mansionario).

Presso i locali adibiti ad uffici devono essere inoltre conservati tutti i documenti di pro-

grammazione e organizzazione dei seguenti processi:

- piano alimentare;
- protocollo di igiene ambientale e disinfezione;
- procedura per le adozioni e l'affidamento;
- procedura per la gestione rifiuti;
- procedura di controllo degli animali infestanti;
- procedure di biosicurezza per gli operatori;
- piano di formazione per l'anno in corso e archivio degli anni precedenti;
- piano di emergenza ed evacuazione;
- procedura per la corretta tenuta dei registri;
- procedure peri e post operatorie.

Negli stessi uffici devono inoltre essere conservati i documenti e gli atti che registrino il regolare svolgimento dei processi sopra menzionati al fine di monitorare le attività, individuare le eventuali azioni correttive e rendere l'intero processo trasparente.

È auspicabile che piani, procedure e tutti gli atti relativi siano gestiti in maniera informatizzata per permettere una gestione più precisa e all'occorrenza una immediata disponibilità dei dati.

Piano di emergenza e di evacuazione

Il canile può essere coinvolto in disastri ambientali di varia natura (dissesti idrogeologici, esondazioni, terremoti, avvelenamento atmosferico, ecc.) che richiedono una immediata evacuazione.

In questo contesto due aspetti appaiono rilevanti:

- le modalità di evacuazione;
- la sistemazione dei cani evacuati.

La modalità di evacuazione deve essere descritta da una apposita procedura che differisce a seconda dell'organizzazione del canile. Per la sistemazione dei cani evacuati è auspicabile avere delle apposite convenzioni con le strutture ricettive più vicine.

Strumenti indispensabili per una pronta ed efficiente evacuazione sono:

- gli elenchi degli operatori del canile aggiornati e prontamente accessibili che includano i loro indirizzi e recapiti telefonici;
- la planimetria del canile (vedi scheda tecnica) affissa all'ingresso della struttura;
- le attrezzature per il trasferimento degli animali (guinzagli, gabbie e automezzi) in numero adeguato alla capienza del canile;
- elenco dei canili, allevamenti e pensioni più vicini in cui venga anche indicata la capacità di accoglienza delle strutture.

È necessario fare particolare attenzione che i

Scheda tecnica I. Planimetria.

La planimetria deve riportare:

- i locali e le relative destinazioni di uso;
- le uscite di emergenza;
- i percorsi di fuga (colorati);
- le attrezzature antincendio (estintori, idranti, ecc.);
- la segnaletica di sicurezza;
- i punti di erogazione dell'acqua;
- la posizione del quadro con sganciatore elettrico;
- la posizione del rubinetto per la chiusura del gas;
- le cassette di medicazione.

percorsi di fuga siano sempre mantenuti liberi e che gli idranti e gli estintori siano sottoposti a controllo periodico, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla casa produttrice.

La procedura di evacuazione e i singoli allegati devono essere aggiornati ogni volta che si verificano le seguenti condizioni:

- variazioni negli edifici per quanto attiene sia alle strutture sia agli impianti;
- variazioni organizzative;
- nuove norme che richiedono modifiche;
- mutazioni nelle esigenze di sicurezza;
- significative variazioni numeriche degli animali nei box;
- variazioni nei recapiti degli operatori;
- variazioni nei percorsi di fuga.

Ai sensi dell'art 183 del Dlvo 152/2006, comma 1 lettera a, il rifiuto è "...qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi."

Ai sensi del successivo art. 184, comma 1 "[...]i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi".

Rifiuti urbani non pericolosi

Rientrano in questa tipologia i rifiuti che derivano da attività di routine del canile sanitario, non presentano rischio tossico o infettivo e sono assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

La raccolta ed il deposito devono essere organizzati in modo tale da evitare cattivi odori, disordine e inquinamento ambientale.

Per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo, carta e cartone devono essere rispettate le specifiche disposizioni comunali.

Gli scarti di giardinaggio possono essere smaltiti in appositi contenitori da compost ed essere utilizzati sui terreni della stessa struttura oppure, se di modica entità, dopo adeguata riduzione di volume, possono essere depositati presso un contenitore riportante la dicitura "rifiuto organico".

Gli indumenti monouso, quando non utilizzati per attività medica o infermieristica, possono essere smaltiti presso gli appositi contenitori recanti la dicitura "raccolta indifferenziata".

Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da quei rifiuti che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra questi, quelli di più comune produzione in un canile sanitario sono i medicinali scaduti, i pesticidi e le pile.

Rifiuti speciali

Appartengono ai rifiuti speciali i **rifiuti sanitari** regolamentati da DPR 254/2003. Sono rifiuti derivanti dalle attività ambulatoriali, chirurgiche, mediche ed infermieristiche condotte presso gli ambulatori dei canili sanitari e rifugio o comunque praticate sugli animali del canile.

I **rifiuti sanitari non pericolosi** sono costituiti da: farmaci scaduti o di scarto (ad eccezione dei farmaci citotossici e citostatici), sostanze chimiche di scarto non pericolose e non contenenti sostanze pericolose e rifiuti taglienti inutilizzati (aghi, siringhe, lame e rasoi). Questi ultimi, tuttavia, devono essere smaltiti in contenitori rigidi come i rifiuti taglienti utilizzati.

I **rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo** sono rappresentati da medicinali citotossici e citostatici e dai rifiuti provenienti da laboratorio analisi o radiologico (sostanze chimiche di scarto pericolose o contenenti sostanze pericolose, oli per circuiti idraulici, soluzioni fissative, soluzioni di sviluppo e at-




Figura 1. Classificazione dei rifiuti (art. 184 del Dlvo 152/2006).




Figura 2. Classificazione dei rifiuti sanitari (DPR 254/2003).

tivanti a base acquosa, materiali isolanti contenenti amianto, lampade fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo derivano da attività veterinaria e rispondono ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
2. siano venuti a contatto con un qualsiasi liquido biologico, secreto od escreto, per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

Acque reflue

Le acque reflue di lavaggio del canile sanitario non possono essere destinate a spandimento sul suolo. Devono invece essere depurate in loco o avviate a un depuratore.

La depurazione in loco può essere effettuata tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Le acque reflue depurate possono essere scaricate in acque superficiali (canali, torrenti o eventualmente fossi poderali).

Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta autorizzata e a tenuta, di capacità adeguata, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte autorizzate.

Smaltimento feci

Le feci rimosse con le acque di lavaggio possono essere smaltite come acque reflue (vedi paragrafo acque reflue).

Le feci raccolte a secco possono essere immesse in contenitori a tenuta e rimosse periodicamente tramite ditte autorizzate.

Controllo animali infestanti

Nei canili il controllo di specie animali infestanti (pest) assume a particolare importanza in considerazione della gravità dei danni che possono causare tra i quali ricordiamo:

- danni meccanici alla struttura;
- imbrattamento dell'ambiente;
- imbrattamento e distruzione delle scorte alimentari;
- diffusione di malattie infettive.

Gli infestanti più comuni sono rappresentati da mosche, zanzare, flebotomi, blatte, coleotteri, ratti, topi, uccelli.

I mezzi di controllo degli infestanti sono molteplici e tra questi, negli ultimi anni, sono andate affermandosi strategie di lotta integrata (*Integrated pest management* - IPM). I programmi di IPM sfruttano diverse informazioni (ciclo di vita del parassita, interazione parassita/ambiente, modalità di diffusione, sensibilità ai vari metodi di lotta, ecc.) per raggiungere una maggiore efficacia e una riduzione dell'uso degli agenti chimici.

Le strategie di lotta integrata comprendono:

- monitoraggio e identificazione dei pest
- prevenzione
- controllo

Monitoraggio

Il monitoraggio si basa sull'ispezione visiva e sull'uso di trappole. L'ispezione visiva degli ambienti viene effettuata per rilevare i segni della presenza di specie infestanti (materiali rosicchiati, animali o insetti morti, ragnatele, escrementi, impronte, ecc.).

L'uso di trappole specifiche consente di rilevare la presenza di infestanti non rilevabili alla ispezione visiva.

Prevenzione

La prevenzione si basa su:

- pulizia dei locali, delle cucce e degli ambienti esterni che deve essere accurata e a cadenza giornaliera e deve essere preceduta dalla rimozione di eventuali ostacoli fisici (scatole, attrezzi, ecc.);
- eliminazione di ogni eventuale fessurazione delle strutture murarie, delle porte e degli infissi;
- eliminazione di ogni eventuale accatastamento di materiali;
- installazione di reti metalliche su tutte le finestre;
- cura costante del verde (le zone a manto erboso devono essere rasate e le zone cespugliose devono essere potate).

Scheda tecnica II. Piano di controllo pest.

Formazione e addestramento degli operatori

Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati sulla rilevazione dei segni di presenza di pest (presenza di materiali rosicchiati, feci, carcasse, impronte, ecc.) e sulle misure di prevenzione e controllo.

Piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile.

Piano di prevenzione

Il piano di prevenzione deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile.

Piano di controllo

Il piano di controllo deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile che deve essere adeguata periodicamente in base ai dati di monitoraggio.

Controllo

Il controllo degli infestanti è solitamente affidato a ditte specializzate, tuttavia conoscere i principali metodi di controllo è importante per verificare il lavoro svolto.

I mezzi di controllo possono essere fisici, biologici, chimici e meccanici.

Mezzi di controllo fisici

- Ultrasuoni;
- vapore;
- congelamento con azoto liquido.

Mezzi di controllo biologici

Si basano prevalentemente sull'utilizzo di in-

setti antagonisti ed agenti patogeni (virus, batteri, protozoi, nematodi). Nei canili può essere utile l'utilizzo del *Bacillus thuringiensis* per il controllo delle zanzare.

Mezzi di controllo chimici

I principi attivi utilizzabili nella lotta ai pest sono riportati nel Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012

Mezzi di controllo meccanici

I mezzi di controllo meccanici sono rappresentati dalle trappole.

In commercio esistono molti tipi di trappole finalizzate alla cattura sia di roditori che di insetti.

Sicurezza

Il responsabile del canile deve effettuare una corretta valutazione dei rischi per gli operatori e attuare una efficace prevenzione.

I rischi più comuni sono rappresentati da:

- infortuni;
- zoonosi.

Infortuni

Possono essere riconducibili a 3 gruppi principali:

- infortuni dovuti a caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti del canile;
- infortuni dovuti allo svolgimento delle attività;
- infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti.

Gli infortuni dovuti a caratteristiche strutturali si verificano soprattutto quando le costruzioni non sono ben progettate e ben mantenute.

Tra le cause più frequenti ricordiamo:

- pavimenti sdruciolevoli e soluzioni di continuità che possono causare scivolamenti e cadute;
- angoli, spigoli e rifiniture che possono causare tagli, graffi, escoriazioni;
- impianti elettrici che possono causare folgorazioni.

Le attività lavorative che più frequentemente possono essere causa di infortuni sono rappresentate da:

- immagazzinamento e prelievo di fusti (alimenti, agenti chimici, ecc.);
- spostamenti di animali.

Gli infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti possono essere riconducibili a:

- eccessivo affollamento dei box;
- presenza di animali con disturbi comportamentali;

- eccessiva familiarità degli operatori con gli animali e conseguente diminuzione dell'attenzione.

Prevenzione infortuni

Gli infortuni legati alle caratteristiche delle strutture possono essere prevenuti attuando le misure riportate nel capitolo "requisiti strutturali".

Gli infortuni legati allo svolgimento delle attività possono essere prevenuti predisponendo rigorose procedure per l'esecuzione standardizzata delle attività lavorative.

Gli infortuni legati a eccessiva familiarità o a errato atteggiamento verso gli animali possono essere ridotti o eliminati con un'adeguata formazione degli operatori.

Di particolare importanza è l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI).

I principali dispositivi sono rappresentati da scarpe e stivali antiscivolo, tuta monouso e guanti.

I DPI devono essere adeguati al rischio da prevenire e al luogo di lavoro e adattabili all'utilizzatore.

In ogni caso deve essere prevista un'assicurazione per la struttura e/o per gli operatori/volontari.

Zoonosi

Per zoonosi si intende qualsiasi malattia e/o infezione trasmessa direttamente o indirettamente dagli animali all'uomo e viceversa; possono essere causate da batteri, miceti, parassiti, virus e veicolate da vettori.

I più comuni agenti di zoonosi sono:

- *Campylobacter*;
- *Salmonella*;
- *Escherichia coli*;
- *Giardia*;
- Dermatofiti
- *Leishmania*;
- *Leptospira*;
- *Echinococco*;
- *Toxocara canis*;
- *Ancylostoma*;
- *Dirofilaria immitis*;
- *Dirofilaria repens*.

Le modalità di trasmissione possono essere:

1. morsi o graffi;
2. contatto con sangue infetto e altri liquidi biologici;
3. punture e morsi di artropodi;
4. contatto con liquami;
5. semplice contatto con l'animale.

Formazione del personale

Il responsabile deve garantire che tutti gli operatori abbiano una formazione e un addestramento adeguati allo svolgimento delle proprie attività per:

- operare in relazione al proprio livello di competenza
- costruire un buon rapporto con gli animali, gli altri operatori e i volontari
- conoscere adeguatamente le esigenze etologiche e sanitarie degli animali
- conoscere le procedure applicate nel canile e la normativa vigente
- avere personale esperto e formato in grado di promuovere iniziative volte a diffon-

Scheda tecnica III. Piano di formazione.

Il direttore sanitario deve redigere un piano annuale di formazione e aggiornamento per tutto il personale, definendo:

- gli obiettivi
 - gli argomenti
 - il target dei partecipanti
 - la durata
 - il periodo di erogazione.
-

dere la cultura del possesso responsabile degli animali.

Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento è opportuno prevedere anche periodi di tirocinio per ogni operatore.

Controllo accessi

Al canile accedono quotidianamente varie categorie di persone (direttore, operatori, veterinari, fornitori) pertanto l'ingresso nelle diverse aree deve essere diversificato secondo le attività e il ruolo svolto.

Alcune strutture quali ambulatorio, infermeria, sala operatoria, locale di deposito della scorta farmaci, box degli animali malati o

pericolosi, possono essere frequentati esclusivamente da personale autorizzato dal responsabile del canile.

I visitatori possono recarsi al canile sanitario esclusivamente per il ritiro del proprio cane, qualora sia stato smarrito, ritrovato e condotto al canile e per l'adozione.

Parte II
Aspetti sanitari

Gestione dei nuovi ingressi

I cani che entrano nei canili sanitari possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cani accalappiati vaganti senza identificativo individuale (microchip);
- cani accalappiati vaganti con identificativo individuale (microchip) per i quali è possibile rintracciare il proprietario;
- cani morsicatori che devono sottostare al periodo di osservazione nei confronti della rabbia di cui all'art.83 del dpr 320/54;
- cani sequestrati;
- cani ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica e di altri animali a seguito di valutazione del servizio veterinario ufficiale;
- cani oggetto di rinuncia di proprietà (previsto in alcune Regioni).

L'ingresso di nuovi cani nella struttura rappre-

senta un momento di elevato stress per gli animali e un rischio di introduzione di malattie, per cui è essenziale porre particolare attenzione alle procedure di gestione dei nuovi ingressi.

Al momento dell'ingresso, ove non già fatto nelle fasi di cattura e consegna dei cani e se non vi è la necessità di effettuare interventi clinici o chirurgici urgenti, deve essere valutata la presenza del microchip e l'iscrizione all'anagrafe al fine dell'accertamento di proprietà. Nelle schede tecniche che seguono sono riportati gli adempimenti essenziali da porre in atto. Non necessariamente le operazioni devono avvenire nell'ordine descritto in quanto la programmazione può variare secondo l'esito della visita clinica.

La prima valutazione clinica e comportamentale del cane è fondamentale per stabilire la collocazione nel canile.

Scheda tecnica IV. Ingresso del cane nel canile sanitario.

Predisposizione o integrazione della cartella clinica già eventualmente redatta nel corso dell'accalappiamento)

- Esame obiettivo generale
- Valutazione comportamentale

Identificazione

- Apposizione di microchip e iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione
- Registrazione del cane sul registro di carico e scarico cartaceo o informatizzato
- Valutazione comportamentale
- Predisposizione della cartella clinica

Nel caso di cani sequestrati o confiscati deve essere ritirato e archiviato il documento di sequestro o confisca

22

Scheda tecnica V. Registro di carico e scarico cartaceo o informatizzato.

Nel registro di carico e scarico degli animali ospitati devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- microchip dell'animale;
- data di entrata;
- provenienza;
- generalità del proprietario (sindaco per i cani vaganti o privato cittadino);
- data e causa di morte;
- data di adozione/affidamento;
- destinazione del cane in caso di affidamento o adozione;
- data di uscita con specifica della causa (morte, adozione, affidamento, fuga, avvio al canile rifugio)

Gestione sanitaria

La gestione sanitaria di un canile sanitario ha come obiettivi fondamentali:

- verificare lo stato sanitario degli animali (anche al fine della salute pubblica);
- tutelare il benessere degli animali;
- prevenire le patologie degli animali;
- curare prontamente le patologie di qualsiasi natura degli animali;
- eseguire interventi di sterilizzazione.

La gestione sanitaria del canile vede a capo un medico veterinario come direttore sanitario ma a vari livelli e a diverso titolo coinvolge tutti gli operatori.

Una buona gestione sanitaria porta al miglioramento delle condizioni generali di benessere degli animali e degli operatori e alla riduzione dei costi delle spese mediche riducendo l'incidenza delle malattie e migliorando l'adottabilità. Per ottenere ciò, tutte le attività del canile e in maniera particolare l'alimentazione, la gestione corretta delle nuove introduzioni, l'igiene ambientale, la gestione controllata del personale in entrata e in uscita devono essere oggetto di costante monitoraggio.

Protocolli di prevenzione e cartelle cliniche

Prevenzione

La prevenzione delle malattie infettive nel canile si basa su una conduzione gestionale che limiti l'esposizione ai patogeni e mantenga gli ospiti del canile in uno stato di salute tale da renderli meno inclini ad ammalarsi.

Risulta di particolare importanza l'eliminazione di contatti tra cani con anamnesi sconosciute.

Gli animali morti dovrebbero sempre essere avviati all'esame autotico.

L'accertamento delle cause di morte degli animali ha una funzione di prevenzione di nuovi focolai e contribuisce al monitoraggio delle

cause di morte diventando un indice della qualità di gestione del canile.

Oltre alla regolare profilassi per gli endo ed ectoparassiti, l'alta incidenza di malattie trasmesse da vettori in alcune zone (per es. leishmaniosi, filariosi, ehrlichiosi, borreliosi, ecc.), rende indispensabile il trattamento diretto degli animali con prodotti repellenti e la disinfestazione ambientale.

I protocolli vaccinali variano secondo l'area geografica, il numero di animali ospitati, l'intensità del turn-over, l'anamnesi collettiva e individuale e la situazione del canile e sono stabiliti dal medico veterinario responsabile della struttura. Le linee guida per la vaccinazione del cane e del gatto stilate dal *Vaccination Guidelines Group (VGG)* della *World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)* pubblicate e aggiornate nel 2015 possono rappresentare un ottimo riferimento per la scelta dei

Scheda tecnica VI. Vaccinazioni.

Per i trattamenti profilattici obbligatori previsti dalla normativa si rimanda alla legge 281/91, art. 2, comma 5.

Nei canili italiani sono, di solito, ritenuti "core" le seguenti vaccinazioni:

- Parvovirus-2 canino;
- Virus del cimurro;
- Adenovirus-2 canino.
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Canicola
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Icterohaemorrhagiae
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Australis
- *Leptospira kirschneri* sierogruppo Grippotyphosa

Solitamente rientrano nelle "non core" le seguenti vaccinazioni:

- *Bordetella bronchiseptica*;
- Virus Parainfluenzale-3;
- *Borrelia burgdoferi*;
- Herpesvirus-1 canino;
- *Leishmania infantum*;
- Coronavirus canino;
- *Microsporum canis*;
- *Babesia canis*.

I vaccini devono essere conservati in frigorifero, secondo le indicazioni del produttore e usati entro la data di scadenza.

vaccini di base (core) o facoltativi (non core) e dei protocolli vaccinali. Nelle stesse linee guida sono reperibili utili indicazioni circa gli esami sierologici necessari per la documentazione e il monitoraggio delle risposte immunitarie e un paragrafo sulle reazioni avverse.

I cicli vaccinali possono non essere portati a termine nel canile sanitario data la natura temporanea del ricovero. In questi casi è necessario che il ciclo sia completato presso le strutture di destinazione quali p. es. canili rifugio e famiglie adottanti.

Nella scheda che segue sono riportati i trattamenti profilattici e gli esami diagnostici di base da attuare sui nuovi ingressi, fatta eccezione per gli animali di cui è possibile dimostrare l'avvenuto trattamento con relativa tempistica.

Cartella clinica

La cartella clinica, auspicabile in formato informatico, (meglio se integrata al programma di registrazione della banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione) deve contenere tutti la documentazione inerente la storia clinica dell'animale, con documenti di registrazione attestanti i controlli, le diagnosi, le terapie, gli interventi chirurgici, i trattamenti effettuati e devono essere automaticamente aggiornate ad ogni nuovo intervento effettuato. È opportuno inserire nella cartella clinica un prospetto

Scheda tecnica VII. Trattamenti profilattici e esami diagnostici di base.

Tipo di intervento

- Esame feci
- Trattamento antiparassitario per parassiti interni
- Trattamento antiparassitario per parassiti esterni
- Esami sierologici (p.e. leishmania, dirofilaria)
- Vaccinazioni secondo protocollo individuale

Altri esami e altre azioni preventive possono essere inseriti nel piano di prevenzione in base alla situazione epidemiologica o geografica del canile.

to che riporti i dati e le informazioni illustrate nella scheda tecnica che segue.

Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione

Tra i disinfettanti che possono essere utilizzati:

- alcool;
- composti a base di cloro;
- aldeidi;
- iodofori;
- composti di ammonio quaternario.

Gli Alcool sono battericidi ma non sporicidi e agiscono denaturando le proteine.

I composti a base di cloro hanno un ampio spettro di attività, sono economici e sono veloci da utilizzare, ma sono anche corrosivi ed instabili.

Scheda tecnica VIII. Cartella clinica.

Foto	- nome; - microchip; - razza; - sesso; - mantello; - taglia; - data di nascita (se conosciuta o indicativa); - data di ingresso nel canile; - motivo di consegna al canile (per es. rinvenuto vagante, sequestrato, consegnato dal proprietario).
Visite cliniche (tutte le visite effettuate compresa quella presso il canile sanitario)	Data di effettuazione, nome del veterinario, esito
Esami di laboratorio	Data, richiedente ed esito
Trattamenti antiparassitari	Data, prodotto usato, veterinario
Vaccinazioni	Data, vaccino usato, veterinario
Terapie	Data, protocollo terapeutico, veterinario prescrittore
Interventi chirurgici	Data, ambulatorio di esecuzione, equipe chirurgica
Visite comportamentali	Data, diagnosi, nome del veterinario, terapia prescritta
Dieta	Tipo di dieta, durata, veterinario prescrittore

Scheda tecnica IX. Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione.

Far uscire i cani e sistemarli in luogo asciutto. Rimuovere tutte le parti mobili. Tutti gli oggetti presenti, in maniera particolare ciotole e abbeveratoi, devono essere accuratamente detersi e risciacquati.

Lavare e disinfettare con prodotti efficaci ed attendere i tempi di azione. La scelta dei prodotti è fatta dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

Risciacquare abbondantemente con acqua calda in modo da rimuovere i residui di disinfettante.

Allontanare l'acqua in eccesso.

Far rientrare i cani solo quando l'ambiente è sufficientemente asciutto.

N.B. Anche le aree di sgambamento devono essere tenute pulite con la rimozione almeno quotidiana dei rifiuti organici solidi.

Le aldeidi devono essere usate in soluzione acquosa e possono essere utilizzate sia sotto forma gassosa che liquida. Possiedono azione battericida, fungicida, virulicida e a determinati valori di pH anche sporicida. L'aldeide più usata è la glutaraldeide.

Gli iodofori, come soluzioni di iodio, sono utilizzati come disinfettanti della cute e delle mucose. Le soluzioni diluite hanno un elevato potere battericida ma la presenza di materiale organico riduce la loro attività.

I composti quaternari d'ammonio sono ampiamente utilizzati come disinfettanti e antisettici e normalmente sono inattivati da acqua dura, sapone e residui anionici. Possiedono azione fungicida, battericida e virulicida (limitatamente ai virus lipofili). Il loro uso è ottimale per la sanitizzazione ambientale di superfici quali pavimenti, sanitari e muri.

Ferma restando quindi la possibilità di scegliere i prodotti più confacenti alle esigenze pratiche, si ribadisce che **le operazioni di pulizia (con acqua, idropulitrici, ecc.) devono essere eseguite solo dopo aver fatto allontanare il cane dal box.**

Gestione dei farmaci

La prescrizione del farmaco può essere fatta solo dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

Le modalità di tenuta delle scorte dei medicinali deve rispettare quanto indicato dagli art. 80, 82 e 84 del Dlgs. 193/2006.

I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla scorta presentata ai servizi veterinari della ASL competente per territorio con l'indicazione delle ulteriori

strutture presso le quali risultano responsabili della tenuta di scorte. I medicinali devono essere custoditi in idonei locali chiusi o in armadi accessibili solo al veterinario responsabile delle scorte e devono essere conservati, in luogo adeguato, pulito, non esposto a umidità, luce o sbalzi termici.

La prescrizione avviene con ricetta elettronica come riportato nel manuale operativo della ricetta elettronica veterinaria di cui al link: <https://www.ricettaveterinariaelettronica.it>; i documenti d'acquisto dei farmaci devono essere conservati per tre anni.

Gli operatori che affiancano il veterinario nell'effettuare le terapie devono essere adeguatamente formati ad attenersi rigorosamente alla posologia prescritta.

La legislazione vigente prevede che vengano immediatamente segnalate le sospette reazioni avverse ai farmaci al Ministero della Salute o ai centri regionali di farmacovigilanza (<http://www.salute.gov.it/FarmacoVigilanza-VetModule/FarmacoVigVetServlet>).

Gestione ambulatorio e sala chirurgica

Nell'ambulatorio devono essere presenti tutti i presidi utili ad effettuare una visita medica.

Nella sala chirurgica del canile sanitario, solitamente, vengono effettuati interventi di sterilizzazione e interventi di primo soccorso in cani traumatizzati. La sala pertanto deve essere dotata almeno delle attrezzature di seguito elencate:

- fonte di ossigeno;
- dispositivo per l'erogazione dei gas corredato di circuiti e tracheotubi adeguati alle

- specie trattate;
- dispositivi per condurre una procedura anestesiológica (sedazione, anestesia generale/locale);
- tavolo chirurgico dedicato;
- fonte di luce adeguata;
- monitor multiparametro;
- elettrobisturi;
- aspiratore di liquidi;
- sterilizzatrice o autoclave;
- teleria sterile;
- strumentario chirurgico adeguato al tipo di intervento specialistico.

Ai fini della corretta gestione del paziente devono essere predisposte almeno le seguenti procedure:

- procedure perioperatorie:
 - preparazione paziente: tricotomia, scrub;
 - preparazione chirurgo;
 - preparazione campo operatorio.
- procedure postoperatorie:
 - risveglio;
 - monitoraggio;
 - terapie;
 - gestione del dolore.

Benessere: attività psicofisiche e valutazione

La collocazione dei cani in canile può essere causa di stress attribuibili a molte cause. Le più frequenti sono rappresentate da:

- spazi confinati, spesso ristretti;
- dinamiche relazionali alterate o assenti sia con l'uomo che con altri cani;
- mancanza di esercizio fisico;
- mancanza di stimoli ambientali.

Nel canile sanitario i cani dovrebbero essere ospitati per brevi periodi, tuttavia è importante che non siano in condizioni di disagio psicofisico al fine di evitare traumi e disagi che possano comprometterne il carattere e ridurre l'adottabilità.

I segnali di stress possono essere rappresentati da: alterazioni del comportamento alimentare (es. coprofagia), movimenti in circolo prolungati (circling), paure, fobie, intolleranza verso altri animali, iperattività o leccamento, grattamento e vocalizzazioni eccessive.

L'attività fisica può ridurre gli effetti avversi del confinamento, soprattutto se associata al contatto con l'uomo e a esercizi mirati alla stimolazione mentale.

La necessità di attività motoria varia secondo l'età, la mole, la razza, il periodo fisiologico, lo

stato di salute, tuttavia è possibile individuare riferimenti temporali minimi per ottenere effetti positivi sullo stato di benessere psicofisico dei cani.

I cani che hanno accesso ad una zona esterna direttamente dal box, necessitano di attività di movimenti in aree di sgambamento per almeno un'ora al giorno.

Cani che non hanno accesso diretto ad una zona esterna del box (fermo restando l'obiettivo di dismettere questo tipo di strutture), necessitano dell'accesso alle aree di sgambamento per almeno un'ora, due volte al giorno. Il miglioramento della capacità di socializzazione e apprendimento può essere già avviato nel canile sanitario. Ciò al fine di favorire gli affidi e le adozioni. Per questo motivo è auspicabile che:

- gli operatori instaurino un rapporto di scambio comunicativo (visivo, gestuale e vocale) con i cani;
- i cuccioli senza madre siano posti in una nursery;
- siano impostati percorsi mirati di riabilitazione per i soggetti che manifestino disturbi comportamentali.

L'alimentazione è fondamentale per un buono stato di salute degli animali e pertanto la dieta deve essere valutata dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato. La dieta deve rispondere alle esigenze nutritive (caloriche, proteiche, vitaminiche, ecc.) degli animali ma anche rispondere a criteri di appetibilità e per la sua formulazione si devono prendere in considerazione:

- l'età dell'animale;
- la mole;
- la razza;
- la stagione;
- l'attività fisica;
- lo stato fisiologico o para-fisiologico (es. gravidanza);
- la presenza di patologie.

È importante redigere un programma alimentare nel quale vengano definiti:

- la tipologia di alimenti (ad esempio preparati industriali o alimenti base per la preparazione dei pasti);
- le modalità di preparazione;
- le modalità e i tempi di somministrazione;
- le quantità;
- le misure igieniche da rispettare nella preparazione e nella somministrazione.

Eventuali esigenze dietetiche particolari riferibili a stati patologici (es. insufficienza renale, diabete ecc.) o a specifici momenti fisiologici (es. allattamento, crescita, ecc.) devono essere annotati nella cartella clinica.

Alimenti

Gli alimenti devono essere conservati in ambienti puliti, asciutti e protetti da agenti infestanti (topi, ratti, ecc.). I locali di deposito degli stessi e la cucina devono avere finestre protette da zanzariere.

Gli spazi degli ambienti e i lavandini devono

essere ampi per garantire i movimenti degli operatori e le operazioni di pulizia.

I pasti devono essere somministrati a orari fissi e regolari.

La dieta può basarsi sull'uso di preparazioni estemporanee di alimenti o di prodotti industriali (crocchette, mangimi umidi inscatolati). Nei canili è possibile utilizzare sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione come indicato dalla nota congiunta delle Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare del 28.12.2015 del Ministero della Salute.

È comunque vietato l'utilizzo per l'alimentazione di olio di cucina esausto e rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale.

Tali sottoprodotti possono provenire solo da imprese alimentari registrate e riconosciute in base Reg.(CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004, e il loro utilizzo è consentito solo nell'ambito della medesima provincia in cui sono ubicati anche i canili.

L'utilizzo di tali sottoprodotti è subordinato a :

- registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009;
- registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'industria alimentare produttrice dei sottoprodotti;
- trattamento termico;
- notifica all'Autorità Competente Locale;
- registrazione da parte del proprietario dell'azienda produttrice, in apposito registro, della data di invio e del peso stimato dei sottoprodotti.

Le preparazioni estemporanee devono essere prodotte sulla base delle indicazioni del direttore sanitario del canile, in considerazione delle esigenze nutritive specifiche degli animali. L'alimentazione con prodotti industriali (crocchette o mangime umido) è sicuramente più agevole ed in molte situazioni consigliabile.

Scheda tecnica X. Alimenti.

Somministrazione alimenti

Gli alimenti devono essere riposti in ciotole singole ben pulite;
La quantità e la tipologia di alimento deve rispettare quanto disposto dal veterinario nel piano dietetico;
A fine pasto le ciotole devono essere ripulite da eventuali avanzi e lavate accuratamente.

Somministrazione acqua

Le ciotole per l'abbeveraggio devono essere lasciate a disposizione dell'animale con acqua fresca e pulita.

In commercio esistono mangimi studiati per soddisfare particolari esigenze in condizioni fisiologiche (crescita, allattamento, gravidanza) o patologiche.

È auspicabile che anche nei canili dove sono somministrati esclusivamente prodotti industriali sia conservato un registro di carico e scarico su supporto cartaceo o informatizzato che consenta di tenere sotto controllo sia le scorte che le scadenze.

Modalità di somministrazione

La somministrazione degli alimenti rappresen-

ta un momento di grande importanza nell'interazione cane/uomo e cane/cane.

Ogni cane deve disporre della propria ciotola in modo da rispettare le prescrizioni quantitative per ogni animale.

Le mangiatoie a getto continuo fornite di "serbatoi" sono da sconsigliare. Queste ultime inoltre riducono l'interazione con gli operatori privandoli anche del ruolo di gestori delle risorse alimentari.

Un buon sistema di distribuzione dell'acqua può essere costituito da abbeveratoi a riempimento automatico, che garantiscono la costante fornitura d'acqua anche nella stagione calda.

Adozioni e affidi

È consuetudine, in molte regioni, rendere disponibili i cani, per adozione e affidi, solo dopo il trasferimento al canile rifugio. Nulla osta, però, a che l'adozione e soprattutto l'affido di cani ritenuti idonei, possano essere effettuati direttamente al canile sanitario dopo i controlli sanitari, l'avvio delle procedure profilattiche e il periodo di osservazione obbligatoria, laddove previsto. Per questo motivo riportiamo quanto già scritto nel manuale "Il canile rifugio, procedure e protocolli".

Nel processo di adozione i fattori principali da analizzare sono due:

- le aspettative dell'adottante
- la capacità dell'adottante di gestire un determinato soggetto (che dipende dall'esperienza e dalla formazione).

Conseguenze da evitare sono:

- restituzione/abbandono/mal custodia/maltrattamento;
- aggressioni (che a volte possono essere molto gravi).

L'iter dell'adozione è particolarmente complesso e deve incentrarsi sull'incrementare il numero di cani adottati e limitarne al massimo il loro ritorno in canile. Un cane adottato e poi restituito al canile è sottoposto a stress elevato dovuto ai cambiamenti dei riferimenti sociali e ambientali che richiedono sforzi adattativi che vengono frustrati con possibile insorgenza di stati ansiosi dell'animale.

Per incrementare le adozioni è necessario utilizzare i social network per pubblicizzare e far conoscere i cani del canile pronti per l'adozione, attraverso schede con caratteristiche sanitarie e caratteriali.

Il canile come presidio di lotta al randagismo deve essere il punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione del concetto di possesso responsabile.

Particolare cura dovrà essere data alla distribuzione di materiale divulgativo che informi

su tutti gli aspetti connessi alla presenza di un cane in famiglia.

L'adozione dovrebbe essere preceduta da un periodo di affidamento temporaneo.

L'affidamento temporaneo deve avvenire in seguito a una dichiarazione scritta dell'adottante che accetta controlli da parte del canile che possono avvenire in qualsiasi momento, e senza preavviso. Detti controlli devono essere fatti da personale debitamente formato che utilizza check list validate dal veterinario della struttura o da un veterinario esperto in medicina comportamentale.

I dati delle adozioni e degli affidi devono essere registrati e conservati in un apposito registro adozioni (anche informatico) e devono riguardare le seguenti informazioni:

- tutte le generalità dell'adottante;
- data dell'affido/adozione;
- - data dell'eventuale restituzione al canile corredata da breve relazione del veterinario o del direttore sanitario sulle condizioni di salute del cane e sulle motivazioni che ne hanno determinato la restituzione.

L'adozione deve essere registrata anche sul registro di carico e scarico. Il passaggio di proprietà deve essere riportato sull'anagrafe degli animali d'affezione regionale e i documenti aggiornati devono essere forniti all'adottante. All'adottante va consegnata copia della cartella clinica nella quale devono essere riportate eventuali diagnosi di malattie e trattamenti profilattici, terapeutici, chirurgici e comportamentali effettuati.

Anche l'affidamento deve essere registrato in anagrafe, in quanto comporta un cambio di detentore e l'interruzione da parte del Comune dell'erogazione del mantenimento del cane.

L'adottante e l'affidatario devono documentare la maggiore età con carta di identità o patente di guida e dichiarare l'assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali con autocertificazione.

Per completezza di informazione occorre aggiungere che dal 21 aprile 2021 è in vigore il Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Il suddetto Regolamento integra le prescrizioni in materia di tracciabilità (fra l'altro) di cani, gatti e furetti. In questo regolamento la terminologia "rifugio per animali" è usata per indicare "uno stabilimento in cui sono detenuti animali ter-

restri randagi, (..), perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento dell'ingresso nello stabilimento". Ciò corrisponde quindi anche al "canile sanitario".

Per la movimentazione dei cani è di fondamentale importanza l'art. 9 che stabilisce che i rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, **da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro** possono avviare le proprie attività solo dopo il riconoscimento dello stabilimento (ex all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429) da parte dell'autorità competente.

La Legge quadro 281/91, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, ha stabilito che la soppressione di cani e gatti può avvenire solo con eutanasia e soltanto se "gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità".

Alla comprovata pericolosità fa riferimento l'Art. 672 c.p. "omessa custodia e malgoverno degli animali", **di competenza degli organi preposti all'ordine pubblico, a difesa dell'incolumità fisica delle persone (minacciata da un cane)** e il Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi comprende l'abbattimento forzato degli animali. La Legge n. 189/04 vieta qualunque uccisione degli animali per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.). La stessa legge punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" (Art. 544 ter C.p.).

Per non incorrere nel reato di maltrattamento, l'eutanasia, così come indicato dall'etimologia di questo termine, non deve provocare alcuna sofferenza all'animale. I cani su cui è esercitata l'eutanasia, in genere, sono già in stato di stress dovuto ad una patologia fisica o comportamentale. È compito del medico veterinario condurre l'eutanasia in maniera da non aggravare lo stato di stress o provocare ulteriori sofferenze quali dolore e ansia.

Per questo motivo, prima di eseguire le procedure di eutanasia vere e proprie, è indispensabile che il veterinario scelga, in base ad aggiornate conoscenze medico-scientifiche, il miglior protocollo anestesiológico a seconda del caso.

I farmaci impiegati per l'eutanasia dell'animale devono essere detenuti e somministrati solo dal veterinario che adotta tutte le precauzioni per evitare rischi da contatto accidentale. Gli animali soppressi devono essere distrutti o posti in luoghi inaccessibili ad altri animali; La procedura di eutanasia dei cani riconosce le seguenti fasi:

Scheda tecnica XI. Eutanasia.

Valutazione

Verificare se il cane è in una delle condizioni previste per l'abbattimento (stato di comprovata pericolosità, malattia grave o incurabile).

Trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento

Il contenimento deve essere praticato da personale esperto in maniera da non impartire stress, angoscia o aumentare lo stato di sofferenza del cane.

Anestesia

I protocolli anestesiológicos sono scelti in base alle buone pratiche veterinarie. Indipendentemente dal protocollo utilizzato, l'anestesia indotta nell'animale deve essere sempre profonda.

Somministrazione dei farmaci per l'eutanasia

I farmaci per l'eutanasia devono essere somministrati da un medico veterinario.

Compilazione dei documenti e dei registri previsti

La morte deve essere riportata nel registro di carico e scarico con indicazione della data di decesso e motivo della morte.

Smaltimento dell'animale soppresso

L'animale deceduto deve essere avviato a un impianto inceneritore. Se il canile non possiede un proprio impianto, deve essere stoccato in congelatore sino al ritiro da parte della ditta autorizzata che provvederà al trasporto presso un impianto di incenerimento autorizzato.

- valutazione;
- trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento (da tener presente che questa fase può essere eliminata qualora le condizioni fisiche del cane rendano difficile o stressante lo spostamento);
- anestesia profonda, preceduta da eventuale sedazione;
- somministrazione del farmaco eutanasi;
- compilazione dei documenti e registri previsti (certificato di morte, scarico dell'animale dal registro di carico/scarico e **comunicazione all'anagrafe canina**);
- smaltimento dell'animale soppresso secondo la normativa in vigore.

Rinuncia di proprietà del cane

In talune regioni è prevista la possibilità di consegnare il proprio cane al canile a titolo definitivo, cedendolo al Comune di residenza. Tale prassi, che trova giustificazione in caso di decesso o impossibilità (fisico/economica) del padrone di accudire l'animale, deve essere oggetto di controllo da parte del servizio veterinario ufficiale al fine di evitarne un ricorso

incontrollato. Pertanto dovrebbe essere prevista la registrazione di tale evento in anagrafe per evitare che la stessa persona possa riprendere altri animali nelle medesime condizioni. Ai fini della tutela dei cani è auspicabile che il canile tenga traccia di tutti i percorsi di affidamento al fine di valutare e analizzare i percorsi che non si concludono con l'adozione.

Parte III
Normativa

Normativa regionale

Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale n. 127 del 27 dicembre 2013.

Deliberazione n. 213 del 28 marzo 2011
Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011

Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2007
Cimiteri per animali d'affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007

Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 1 (straordinario) dell'11 febbraio 2004

Legge Regionale n. 86 del 21 settembre 1999
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 39 del 13 ottobre 1999

Legge Regionale n. 31 del 9 aprile 1997
Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997

Legge Regionale n. 27 del 3 aprile 1995
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995.

Legge Regionale n. 34 del 31 maggio 1994
Finanziamento costruzione canili sanitari
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 25 del 24 giugno 1994

Legge Regionale n. 15 dell'11 febbraio 1992
Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 8 del 5 marzo 1992

Legge Regionale n. 26 del 6 aprile 1989
Modifiche ed integrazioni alla LR 16.6.87, n. 31 concernente: "Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese"
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989

Regione Basilicata

Legge Regionale n. 46 del 30 novembre 2018
Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione

Legge n. 35 del 6 dicembre 2017
Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali. Succ. mod. con LR 29 giugno 2018, n. 11

Legge Regionale n. 11 del 31 maggio 2016
Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione

Delibera regionale n. 20160000022 del 12 gennaio 2016
Presa d'atto dell'accordo tra il ministero della salute, la regione Basilicata e l'Ente Nazionale Protezione Animali onlus (ENPA) per l'avvio nella regione Basilicata del progetto pilota contro il fenomeno del randagismo

Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 2003
Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e realizzazione della spesa per l'esercizio 2003

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 11 del 4 febbraio 2003

Legge Regionale n. 3 del 24 febbraio 2009
Cimiteri per animali d'affezione

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 10 del 01 gennaio 2009

Legge Regionale n. 6 del 25 gennaio 1993
Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993

Provincia autonoma di Bolzano

Decreto del Presidente della provincia n. 19 dell'8 luglio 2013

Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

Bollettino Ufficiale n. 29/I-II del 16 luglio 2013

Legge Provinciale n. 9 del 15 maggio 2000
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano n. 23 del 30 maggio 2000, Supplemento ordinario.

Legge Provinciale n. 16 dell'8 luglio 1986
Interventi per la protezione degli animali
Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano (Prov.) n. 31 del 22 luglio 1986

Regione Calabria

Decreto del presidente della giunta regionale n. 32 del 11 maggio 2015

Decreto del presidente della giunta regionale n. 51 del 19 maggio 2014, modificativo del DPGR-CA n. 197 del 20 dicembre 2012
Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni

Decreto del presidente della giunta regionale n. 51 del 19 maggio 2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 197 del 20 dicembre 2012

Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria. Modifiche ed integrazioni

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 16 gennaio 2013

Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000

Legge Regionale n. 41 del 5 maggio 1990
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 12 gennaio 1990

Regione Campania

Legge Regionale n. 12 dell'8 luglio 2019 - "Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"

Legge Regionale n. 3 dell'11 aprile 2019
Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo

Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27 giugno 2014

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione -

Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Deliberazione n. 2131 del 7 dicembre 2007
Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale

16/2001 recante: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2008

Deliberazione n. 1214 del 23 settembre 2005
Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 9 novembre 2005

Deliberazione n. 1276 del 7 ottobre 2005
Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre 2005

Deliberazione n. 3438 del 12 luglio 2002
Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002

Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Campania speciale del 29 novembre 2001

Legge Regionale n. 36 del 2 novembre 1993
Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993

Regione Emilia Romagna

Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali e non.
 Prot. n. 165 del 07 luglio 2020

Delibera Giunta Regionale n. 692 del 22 giugno 2020

Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strut-

turali in canili e gattili pubblici. Ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei progetti

Delibera Giunta Regionale n. 1747 del 21 ottobre 2019

Programma di formazione e aggiornamento per operatori dei canili e gattili e volontari in tema di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo. assegnazione e concessione risorse alle aziende unità sanitarie locali

Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013
Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero di cani e gatti, oasi e colonie feline

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 121 dell'8 maggio 2013

Legge Regionale n. 3 del 29 marzo 2013
Modifiche alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale).

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 29 marzo 2013

Delibera Giunta Regionale 647/2007
Indicazioni tecniche in attuazione alla Legge Regionale 5/05 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06
 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 75 del 5 giugno 2007

Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005
Norme a tutela del benessere animale
 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005

Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 10 aprile 2000

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale n. 5 del 13 marzo 2015
Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015

Legge Regionale n. 20 dell'11 ottobre 2012
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012

Legge Regionale n. 134 del 10 giugno 2011
Modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alla strutture di ricovero
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011

Decreto del Presidente della Regione n. 171 del 6 giugno 2002
Legge Regionale n. 39/1990. Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002

Legge Regionale n. 39 del 4 settembre 1990
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 5 settembre 1990

Regione Lazio

Deliberazione della giunta regionale n. 621 del 25 ottobre 2016

Deliberazione della giunta regionale n. 43 del 29 gennaio 2010

Deliberazione n. 394 del 29 maggio 2009
Istituzione dell'Osservatorio per i Diritti degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Attività di Promozione dell'Anagrafe Canina Regionale
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2009

Regolamento Regionale n. 1 del 27 gennaio 1997
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990

Norma sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997

Deliberazione n. 920 del 21 dicembre 2006
Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 18 febbraio 2005 e adozione nuove Linee Guida relative all'applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007

Deliberazione n. 487 del 3 luglio 2007
Approvazione Linee Guida per la ripartizione dei fondi regionali per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati e/o a rischio di riproduzione incontrollata e per la costruzione e/o il risanamento dei canili pubblici. Revoca della DGR 1370/98. 30-8-2007
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2007

Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997

Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990

Regione Liguria

Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000

Legge Regionale n. 16 del 24 marzo 1994
Nuove norme in materia di randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 13 aprile 1994

Regione Lombardia

Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge Regionale n. 15 del 29 giugno 2016
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 27, suppl. del 4 Luglio 2016

Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009

Regolamento Regionale n. 2 del 5 maggio 2008
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008

Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006
Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2006
(Supplemento Ordinario n. 1 del 25 luglio 2006)

Legge Regionale n. 30 dell'8 settembre 1987
Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987
(Supplemento Ordinario n. 2 del 9 settembre 1987)

Regione Marche

Legge Regionale n. 20 del 05 giugno 2018
Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: "Modi-

fica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 'Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'".

Legge Regionale n. 18 del 20 aprile 2015
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 37 del 30 Aprile 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 1172/2005
Recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 93 del 22 ottobre 2010

Regolamento Regionale n. 2 del 13 novembre 2001
Attuazione della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e succ. modd.
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 134 del 22 novembre 2001

Legge Regionale n. 74 del 29 dicembre 1997
Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1998

Legge Regionale n. 25 del 18 marzo 1997
Contributo una tantum ad associazioni protettive che gestiscono canili e rifugi per cani.
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997

Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997

Regione Molise

Delibera della Giunta Regionale n. 806 del 18 dicembre 2012

Programma 2013-2015 per la prevenzione del randagismo e per la gestione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1 febbraio 2013

Legge Regionale n.12 del 24 giugno 2011

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005, recante "nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina"

Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1 luglio 2011.

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005

Legge Regionale n. 11 del 4 marzo 1992

Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1992

Regione Piemonte

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7753 del 30 ottobre 2018

Variatione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Finanziamenti statali per attività sanitaria in materia di prevenzione del randagismo di animali.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7387 del 7 aprile 2014

Recepimento dell'Accordo Rep. n. 5/CU del 24/1/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1751 del 24 aprile 2014

Legge Regionale n. 27 del 4 novembre 2009

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009

Legge Regionale n. 22 del 6 agosto 2009

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 7 agosto 2009

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 giugno 2008

Integrazioni al Regolamento Regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008

Deliberazione n. 35-5274 del 12 febbraio 2007
Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2007

Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2005

Modifiche alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20)

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005

Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004

Legge Regionale n. 39 del 7 aprile 2000

Cimiteri per animali d'affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000

D.C.R. 697/1993 - Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n. 4359 Regolamento n. 2 dell'11 novembre 1993

Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993

Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993

Tutela e controllo degli animali da affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993

Regione Puglia

Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 10 febbraio 2020

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 4 luglio 2013.

Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 24 luglio 2013

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2505 del 27 novembre 2012

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai Comuni e all'Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 186 del dicembre 2012

Legge Regionale n. 34 del 12 dicembre 2006
Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15 dicembre 2006

Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 1996

Integrazione della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996

Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995

Regione Sardegna

Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018

Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifica art. 4 e allegati n. 9, 10, 11

Deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 44/35 del 14 dicembre 2010

Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l'identificazione elettronica animale e per la gestione anagrafe animale

Delibera della Giunta Regionale n. 38/13 del 9 novembre 2010

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo

Delibera n. 17/39 del 27 aprile 2010

L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione

Ministero della Salute

Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27 luglio 2006
Revoca dell'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999

Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999

Legge Regionale n. 35 del 1 agosto 1996
Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina»
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell'8 agosto 1996

Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994
Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994

Regione Sicilia

Deliberazione n. 468 del 19 novembre 2018
Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo.

Decreto dell'Assessore della Salute n. 2164 del 03 novembre 2017
Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti

Decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011
Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15

Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo

Direttiva Assessorato per la Sanità n. 1059 del 12 giugno 2009
Controllo del randagismo - misure a tutela dell'incolumità pubblica

Decreto 13 dicembre 2007
Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 2008

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007
Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 gennaio 2007
Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 6 aprile 2007

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 27 giugno 2002
Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 ottobre 2002

Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000

Regione Toscana

Delibera n. 984 dell'11 ottobre 2016
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione). Approvazione definitiva

Delibera n. 943 del 6 ottobre 2015
Linee guida per l'istituzione del Soccorso Animali

Delibera n. 1153 del 30 novembre 2015
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva le "Linee Guida Nazionali per gli in-

terventi assistiti con gli animali (IAA)”, in armonizzazione con la L.R. 59/2009.

Legge regionale n. 9 del 20 gennaio 2015
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
Bollettino ufficiale della regione Toscana - n. 4 del 23.1.2015

Delibera n. 1233 del 22 dicembre 2014
Linee d'indirizzo per l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53/R del 1 ottobre 2013
Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 4 agosto 2011
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43” (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2011

Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009

Legge Regionale n. 90 del 4 dicembre 1998
Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998

Legge Regionale n. 43 dell'8 aprile 1995
Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la

tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995

Legge Regionale n. 89 del 30 dicembre 1989
LR 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990

Provincia autonoma di Trento

Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 20 settembre 2013
Regolamento recante: “Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)”
Bollettino Ufficiale provincia di Trento n. 39 del 24 settembre 2013

Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012.
Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale provincia di Trento n. 14 del 3 aprile 2012

Regione Umbria

Legge Regionale n.10 del 17 agosto 2016
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Legge Regionale n. 11 del 2015
Testo unico in materia di sanità Titolo XVI, Capo IV (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), Capo V (Prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo) e Capo VI (Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate)

Deliberazione n. 255 del 10 giugno 2013

Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 19 gennaio 2005

Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. recepimento e linee guida vincolanti
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 23 febbraio 2005

Legge Regionale n. 19 del 19 luglio 1994
Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994

Regione Valle d'Aosta

DGR n. 1162 del 28 giugno 2013
Modifiche ed integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione
Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione approvate con DGR N. 1731 del 24.08.2012 ai sensi art.4 comma 2 della L.R. n. 37/2010

DGR n. 1731 del 24 agosto 2012
Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione
Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione ai sensi art. 4 comma 2 della L.R. n. 37/2010.

Legge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010
Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 14 dicembre 2010

Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 1994
Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 10 maggio 1994

Regione Veneto

Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 24 giugno 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 6 febbraio 2007
Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Modifica D.G.R. 243 del 7 febbraio 2006

Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 7 febbraio 2006
Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993.
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993.

Normativa nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

Regolamento di polizia veterinaria

Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954

Legge 14 agosto 1991 n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

Ministero della Sanità

Circolare 14 maggio 2001, n. 5

Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003

Recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003

Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179

Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003

Legge 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2004

Ministero della Salute

Decreto 13 maggio 2005

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005

Decreto 2 novembre 2006

Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio 2007

Ministero della Salute - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 06 maggio 2008

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 28 luglio 2009

Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010

Ministero della Salute

Ordinanza 14 gennaio 2010

Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010

Legge 4 novembre 2010, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,

nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010

Accordo 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2013

Ministero della Salute

Ordinanza 10 agosto 2020

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020

Ministero della Salute

Ordinanza 18 luglio 2019

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2019

Normativa europea

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954

Regolamento di polizia veterinaria

Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954

Parte IV
Bibliografia

Bibliografia

1. American Animal Hospital Association (AAHA). 2011. Canine Vaccination Guidelines, Veterinary Practice Guidelines, traduzione italiana VetPedia.
2. American Animal Hospital Association (AAHA) Canine Vaccination Task Force; Welborn L.V., DeVries J.G., Ford R., Franklin R.T., Hurley K.F., McClure K.D., Paul M.A. & Schultz R.D. 2011. 2011 AAHA canine vaccination guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc*, **47** (5), 1-42.
3. Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
4. Bertoldi I. & Pattacini O. 2004. Analisi strutturale del canile: le normative e le opzioni in cani ospitati in canile sanitario. Università di Pisa. *Annali della facoltà di Medicina Veterinaria*, **57**, 189-196.
5. Day, M.J., Horzinek M.C. & Schultz R.D. 2010. WSAVA guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **51** (6), e1-e32.
6. Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani (FNOVI). 2019. Linee di indirizzo relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l'erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d'affezione.
7. Furlanello T. 2008. La gestione sanitaria del canile: aspetti pratici. In Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
8. Gazzano A., Mariti C., Himmelman M., Caòderisi L., Niccolini A., Ruggeri G., Guidi G., Ducci M., Martelli F. & Sighieri C. 2004. Valutazione della cortisolemia in cani ospitati in canile sanitario. *Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa*, **57**, 189-196.
9. Hennessy M.B., Voith V.L., Mazzei S.J., Buttram J., Miller D.D. & Linden F. 2001. Behavior and cortisol levels of dogs in a public animal shelter, and an exploration of the ability of these measures to predict problem behavior after adoption. *Applied Animal Behaviour Science*, **73**, 217-233.
10. Houpt K.A. 1991. Domestic Animal Behaviour for Veterinarians and Animal Scientist. 2nd edition, Iowa State University Press, Ames (Iowa).
11. Iannino F., Finocchi Mahne E., Dalla Villa P., Ruggieri E., Salucci S., Berteselli G., Rappagnà C., Danzetta M. & Bellucci F. 2020 Il canile rifugio, procedure e protocolli. *Veterinaria Italiana*, Collana di monografie, Monografia 28.
12. Levi D. 2008. Ricoveri per animali da compagnia. Biosicurezza a tutela delle attività produttive del territorio. Un progetto. In Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
13. Levi D., Fossati P., Michelazzi M. & Fassione E. 2009. Aggressività canina: Cani pericolosi e strumenti di valutazione. *La Settimana Veterinaria 646: dossier 04-12*.
14. Mainardi D. 1999. Dizionario di etologia. Edizioni Einaudi, Torino.
15. Marchesini R. 1997. Animali di città. Red edizioni, Milano.
16. Marchesini R. 2004. Canone di zooantropologia applicata. Edizioni Apeiron, Bologna (Italia).
17. Marchesini R. 2004. L'identità del cane. Edizioni Apeiron e Comunicazione S.r.l., Bologna (Italia).
18. Marchesini R. 2007. Il canile come presidio zooantropologico. Da struttura problema a centro di valorizzazione del rapporto con il cane. Edizioni Medico-Scientifiche, Torino.
19. Matassa R. 2010. Linee guida per la corretta

- gestione dei canili e delle strutture rifugio. *30giorni*, **3** (8), 21-23. FNOVI & ENPAV, Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto".
20. Matassa R. 2010. Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità. *30giorni*, **3** (8), 15-20. FNOVI & ENPAV, Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto".
21. Menor-Campos D.J., Molleda-Carbonell J.M. & López-Rodríguez R. 2011. Effects of exercise and human contact on animal welfare in a dog shelter. *Veterinary Record*, vetrecd4757.
22. Mertens Petra A. 2001. Aggressività canina. In Horwitz D.F., Mills D.S., Heath S. (eds). *Terapia comportamentale del cane e del gatto*. Edizioni AISEAB, Torino.
23. Ministero della Salute. 2015. Nota 0048134 del 28 dicembre 2015. Raccolta e utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.
24. Mornement K.M., Coleman G.J., Toukhsati S. & Bennett P.C. 2010. A Review of Behavioural Assessment Protocols Used to Determine the Adoption Suitability of Australian Shelter Dogs. *J Appl Anim Welf Sci*, **13**(4), 314-329.
25. Natoli E., Totino R., Alfieri L., Vassallo G., Donato S. & Fantini C. 2001. Determinazione della personalità dei cani ospitati presso il presidio canile sanitario per la formulazione di schede individuali ai fini dell'adozione. *Il progresso veterinario*, **LVI**, 12.
26. Newbury S., Blinn M.K., Bushby P.A., Cox C.B., Dinnage J.D., Griffin B., Hurley K.F., Isaza N., Jones W., Miller L., O'Quin J., Patronek G.J., Blackmore M.S. & Spindel M. 2010. Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters Association of shelter veterinarians.
27. Notari L. 2004. *Dal canile a casa vostra*. Edizioni Calderini de Il Sole, Bologna (Italia).
28. Petrantoni G. 2007. Problemi di bioetica in canile. In Marchesini R. (eds.) *Il canile come presidio zooantropologico*. Edizioni Medico Scientifiche S.r.l., Torino (Italia).
29. Posage J.M., Thomas D.K. & Bartlett P.C. 1998. Determining factors for successful adoption of dogs from an animal shelter. *JAVMA*, **213** (4), 478-482.
30. Regione Piemonte. Direzione Sanità prevenzione veterinaria. ASL TO3 S.C. 2011. *Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario. Manuale di buone pratiche per gli animali d'affezione parte I – II – III*.
31. Reisner I.R. 2003. Differential diagnosis and management of human-directed aggression in dogs. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, **33** (2), 303-320.
32. Reisner I.R., Erb H.E. & Houpt K.A. 1994. Risk factors for behavior-related euthanasia among dominant-aggressive dogs: 110 cases (1989-1992). *JAVMA*, **205**, 855-863.
33. Scarlett J.M., Salman M.D., New J.G. & Kass P.H. 1999. Reason for relinquishment of companion animals in U.S. animal shelters: selected health and personal issues. *J Appl Anim Welf Sci*, **2** (1), 41-57.
34. Scheifele P., Martin D., Clark J.G., Kemper D. & Wells J. 2012. Effect of kennel noise on hearing in dogs. *Am J Vet Res*, **73** (4), 482-489.
35. Segurson S.A., Serpell J.A. & Hart B.I. 2005. Evaluation of a behavioural assessment questionnaire for use in the characterization of behavioural problems of dogs relinquished to animal shelters. *JAVMA*, **227** (11), 1755-1761.
36. Sternberg S. 1999. *Sue Sternberg presents a guide to choosing your next dog from shelter*. Ed Sternberg S.
37. Taylor K.D. & Mills D.S. 2007. The effect of the kennel environment on canine welfare: a critical review of experimental studies. *Animal Welfare, Potters Bar Then Wheathampstead*, **16** (4), 435.

